

Commissione parlamentare d'inchiesta dannosa anche dopo la sentenza Etruria

DI ANGELO DE MATTIA

arebbe un grave errore dedurre dalla sentenza emessa mercoledì scorso dal gup di Arezzo che ha assolto i tre esponenti di vertice della Banca Etruria accusati di avere ostacolato l'attività di Vigilanza la necessità di riprendere le iniziative - come, per la verità, già da qualche giorno se ne registravano le avvisaglie - per la promozione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle quattro banche salvate, dopo che i numerosi disegni di legge presentati, nei mesi scorsi, nei due rami del Parlamento non hanno avuto seguito perché si è deciso, in precedenza, al Senato, nella competente Commissione, di svolgere prima una indagine conoscitiva sui temi da approfondire per poi trarre le conseguenze sulla validità/utilità di una commissione di inchiesta la quale operi, come la Costituzione prevede, con i poteri dell'Autorità giudiziaria. Intanto, la sentenza in questione, che ha concluso un giudizio abbreviato (svolto, dunque, allo stato degli atti, solo, cioè, sulle carte) ha riguardato, come anche su queste colonne è stato ricordato ieri, solo uno dei rami dell'inchiesta giudiziaria sul dissesto dell'Etruria in particolare, che concernono, con riferimento a diversi indagati, ipotesi di reato molto pesanti, quali la truffa aggravata, la bancarotta fraudolenta, le false fatturazioni, la mancata comunicazione di conflitti di interesse. Dunque, non si può dire già adesso che i risparmiatori raggirati non ottengono soddisfazione per una sentenza che, per di più, è per ora di primo grado e che il pm già ha annunciato di intendere di impugnare.

Resta, comunque, il problema della chiarificazione dell'ambito del reato di ostacolo alla Vigilanza che, naturalmente, presuppone, perché si realizzi, il dolo dell'autore. Ma il vaglio giudiziario sulla sua ricorrenza è un necessario contrappeso a questa ipotesi sanzionatoria che rafforza il ruolo dei vigilanti (non solo bancari, ma anche di altre authority). Basti pensare al fatto che a carico di un indagato non è prevista, per esempio, l'ipotesi di ostacolo, magari mentendo, all'attività del pubblico ministero per rilevare come nel caso della Vigilanza - i cui funzionari rispondono solo per dolo o colpa grave - si sia rafforzata, con l'introduzione del suddetto reato di ostacolo, la sua funzione. Di qui la maggiore importanza dell'esame del giudice, non tutto potendo essere ricondotto a un tale ostacolo, sussistendo anche la possibilità, al di là del caso dell'Etruria, che non si sia stati capaci di dedurre da documenti formalmente in apparenza corretti ulteriori indagini che portino all'accertamento delle violazioni. Se, in ipotesi, in un sopralluogo ispettivo si riscontra l'esistenza di un derivato, del quale i vertici aziendali non sanno - perché anche questo può accadere - o si presume che non vogliono rivelare la composizione, non ci si può fermare, ma occorre compiere tutte le analisi possibili per arrivare, con tutti gli strumenti a disposizione, ad accertare la relativa struttura.

Insomma, sul reato in questione, mentre si attende che si formi una solida giurisprudenza, sarebbe opportuno che la dottrina si cimentasse con approfondimenti ed elaborazioni. Ĉiò, naturalmente, ha poco a che fare con la sanzionabilità per via amministrativa e con i ricorsi in Corte d'appello, non in sede penale, contro le sanzioni irrogate, per esempio dalla Vigilanza, a esponenti aziendali, trattandosi di materie che viaggiano su binari distinti, la decisione sull'una non essendo neppure invocabile a sostegno di una pari decisione per l'altra.

Detto ciò, l'avvio di una commissione di inchiesta avrebbe tutte le controindicazioni a suo tempo rilevate, anche sulla base della storia di questi organi che quasi sempre hanno finito con il produrre ben poco dopo anni di lavoro. Basti poi riflettere sulle diverse proposte presentate, ognuna delle quali intendeva oggettivamente dare segnali, magari alla controparte politica fino a una di essa che propone di sottoporre a inchiesta gli ultimi 15 anni di attività bancaria: un'assurdità che, prima di tutto, confligge con un elementare buon senso. I riflessi internazionali di una simile scelta sarebbero enormi. Poi, la Commissione si sovrapporrebbe all'attività del giudice ordinario o si intersecherebbe con essa, creando problemi e rallentamenti, avrebbe un chiaro significato di messa sotto indagine degli organi di controllo, per forza di cose slitterebbe anche in valutazioni di carattere politico che vedrebbero le diverse parti rinfacciarsi vicinanze o sponsorizzazioni, vere o presunte, finirebbe con l'essere, più che una inchiesta sulle vicende bancarie, una inchiesta sulle posizioni dei partiti nei riguardi di queste vicende condotta, però, dagli stessi partiti.

Molto meglio, dunque, l'azione della magistratura, che deve essere sollecita e ben motivata. Lo sviluppo ulteriore in Parlamento di indagini conoscitive, già attuate in passato, potrebbe, invece, svolgere una utile funzione complementare dell'azione dei magistra-

ti. (riproduzione riservata)

